

Scheda informativa

Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e regolamentazione delle convivenze di fatto

Informazioni

Con la legge, 20 maggio 2016 n.76, il Parlamento Italiano ha introdotto nel nostro ordinamento tre nuove possibilità per i cittadini:

- 1) **Costituire un'unione civile tra persone dello stesso sesso;**
- 2) **Costituire formalmente una convivenza di fatto**
- 3) **Stipulare dei contratti di convivenza, che servono per regolamentare tutti gli aspetti, compresi quelli economico finanziari, delle convivenze di fatto.**

Cosa serve e dove ci si rivolge

Per le unioni civili tra persone dello stesso sesso

All'ufficio dello stato civile, a cui sono demandati questi adempimenti, che vi potrà fornire le informazioni necessarie.

Per la costituzione formale delle convivenze di fatto

Si tratta di una possibilità con "poche formalità" e non risulta un obbligo per chi già convive, non bisogna essere né coniugati né uniti civilmente con altra persona; è possibile anche tra persone dello stesso sesso.

Ci si rivolge all'anagrafe del comune dove è situato l'alloggio sede della convivenza e:

- Se già si convive si compilerà l'istanza
- Se già non si convive si compilerà la normale dichiarazione anagrafica di chi cambia indirizzo o residenza e si compilerà la stessa istanza.

Entro 48 ore la convivenza di fatto sarà registrata in anagrafe

Da questa semplice indicazione la legge fa discendere alcuni diritti; se invece si vuole disciplinare in modo completo i propri rapporti sarà bene stipulare un apposito contratto di convivenza dal notaio o dall'avvocato. Con questo contratto i conviventi potranno anche scegliere il regime della comunione dei beni, analogo al matrimonio.

Per la stipulazione e iscrizione in anagrafe dei contratti di convivenza

La legge rimette la stipulazione di questi contratti all'assistenza di un notaio o di un avvocato, che una volta redatto il testo e autenticate le firma dei conviventi lo invieranno all'anagrafe per l'iscrizione, cioè una registrazione che lo renderà opponibile ai terzi (*come la separazione dei beni per i coniugi o le persone uniti civilmente*).

L'anagrafe potrà poi rilasciare uno stato di famiglia dove si evidenzia lo stato di "**convivente di fatto**" e/o di "**convivente di fatto che ha stipulato contratto di convivenza**".

Per far cessare la convivenza di fatto basterà compilare il modulo per la cessazione della convivenza di fatto e farlo pervenire in anagrafe con la copia di un documento di identità.

Si faccia attenzione al fatto che questa dichiarazione conclude la convivenza, ma non risolve il contratto di convivenza eventualmente stipulato dal notaio o dall'avvocato. Per risolvere il quale è necessario un altro atto notarile o dell'avvocato. In altre parole la conclusione anagrafica della convivenza non "conclude" automaticamente gli effetti del contratto.